

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia (Relatore) |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato, in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo segnalato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 23 febbraio 2010 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Nella fase di reclamo, il ricorrente, con lettera dell'08/08/2009, ha contestato alla banca con la quale aveva stipulato un contratto di mutuo di non aver potuto procedere alla surroga dello stesso con altro intermediario - "dopo lunga trattativa, anche costosa" - a causa della segnalazione presso una centrale rischi privata del tardivo pagamento di una rata del finanziamento.

In particolare, il ricorrente ha evidenziato che la stessa banca in più occasioni ha confermato che il pagamento tardivo era dipeso da un problema tecnico relativo al disallineamento degli archivi informatici. A causa della mancata surroga del contratto di mutuo l'interessato ha rivendicato un danno economico di € 350,00 "in media" al mese e ha chiesto alla banca:

- l'immediata cancellazione della segnalazione effettuata a suo carico alla centrale rischi privata;
- la rinegoziazione del tasso d'interesse del contratto di mutuo (da fisso a variabile).

Con il ricorso del 20/11/2009, il ricorrente ha, quindi, chiesto la cancellazione dell'erronea segnalazione fatta dalla banca nella centrale rischi privata per il ritardato pagamento della rata del mutuo.

Il ricorrente ha ribadito che la segnalazione abbia impedito la surroga del mutuo con altro intermediario, e, pertanto, ha chiesto di poter rinegoziare il mutuo con l'attuale banca alle



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

stesse condizioni offerte dall'altra nonché il risarcimento dei danni patiti, pari a € 4.000 – ossia differenza tra l'ammontare delle rate pagate e l'ammontare delle rate che avrebbe pagato a seguito della surroga – e € 10.000 per “danni morali, biologici e materiali”.

Al ricorso sono stati allegati i seguenti documenti:

- reclamo;
- tabulato della centrale rischi privata;
- corrispondenza con la banca con cui il ricorrente ha avviato le trattative per la surroga del contratto di mutuo.

La banca, in sede di controdeduzioni, ha premesso che:

- in data 23/12/2003 il ricorrente ha sottoscritto un contratto di “mutuo ipotecario” per un importo di € 230.000 da restituirsì in 25 anni, indicandone le condizioni economiche;
- il contratto - alla fine del 2007 - è stato oggetto di rinegoziazione con trasformazione del tasso d'interesse da variabile a fisso;
- il nuovo tasso d'interesse - come espressamente convenuto - non poteva essere oggetto di successive revisioni;
- pertanto, alla richiesta del ricorrente (maggio 2009) di rinegoziare nuovamente il tasso d'interesse è stato dato riscontro negativo (giugno 2009).

Ciò premesso, la banca ha confermato che nel luglio 2008 è stato segnalato un ritardo nel pagamento di una rata del mutuo a causa del disallineamento dei propri archivi informatici. In merito, la banca afferma che tale inconveniente “essendo stato prontamente sistemato ... non ha dato luogo ad evidenze visibili in Centrale Rischi. Infatti, come previsto dal Codice Deontologico, le banche sono tenute a segnalare qualunque ritardo nei pagamenti delle rate, ma l'evidenza viene resa visibile ai Partecipanti solamente in presenza di morosità superiore alle due rate”.

Pertanto, con specifico riferimento al mancato buon fine della trattativa per la surroga del contratto di mutuo, la banca - “tenuto conto dell'inesistenza di segnalazioni negative nelle banche dati” - respinge ogni addebito e con riferimento alla richiesta di rinegoziazione del contratto in essere afferma l'insussistenza delle condizioni per la modifica del tasso d'interesse attualmente applicato al ricorrente.

Ritenuto maturo il procedimento per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 23 febbraio 2010.

DIRITTO

La prima questione che questo Collegio ritiene opportuno affrontare riguarda la responsabilità dell'intermediario per illegittima segnalazione.

Non si può revocare in dubbio che un errore dell'intermediario vi sia stato, posto che quest'ultimo ha espressamente confermato che era stato segnalato un ritardo nel pagamento di una rata del mutuo a causa di un “disallineamento” dei propri archivi informatici. Ora, nonostante la banca affermi che tale inconveniente è “stato prontamente sistemato” e non “ha dato luogo ad evidenze visibili in Centrale Rischi”, è documentalmente provato che il ricorrente è stato segnalato in una centrale rischi privata per il ritardato pagamento di una rata relativa al mutuo intercorrente con la banca.

Da ciò non può non rilevarsi una responsabilità dell'intermediario da ricondurre nell'alveo della cd. “responsabilità da false o inesatte informazioni”, area nella quale vengono ricomprese fattispecie eterogenee, il cui elemento caratterizzante è la liceità dell'attività



informativa svolta dalla banca. Il disvalore della condotta, pertanto, non riguarda la diffusione della notizia in sé, ma l'erroneità del dato rilasciato.

Pur dovendo prendere atto che è tuttora controversa la natura della responsabilità dell'intermediario (se contrattuale o extracontrattuale), è peraltro evidente che, nel caso di erronea segnalazione in una centrale rischi, la banca – attestando la non affidabilità di un soggetto in realtà meritevole di tutela – ne compromette la reputazione di “buon pagatore”, precludendo o rendendo più oneroso l'accesso al credito.

Il comportamento dell'intermediario, quindi, da un lato può configurare un illecito extracontrattuale per lesione di un diritto soggettivo perfetto - riconducibile alla categoria dei cd. diritti della personalità (d. all'immagine, alla riservatezza, alla reputazione, ecc..) - e, dall'altro lato, in considerazione del rapporto contrattuale in essere può integrare la violazione degli obblighi di protezione discendenti dalla clausola di buona fede *in executivis* (tra i quali, è ricompreso quello relativo alla verifica della correttezza delle informazioni rese a terzi).

E', dunque, indubbio che l'avanzata richiesta di cancellazione di una segnalazione erronea in una centrale rischi privata è legittima, anche se – come già si è avuto occasione di sottolineare (ric. n. 0387992/09) – questo Collegio è competente a provvedere unicamente nei confronti dell'intermediario, non, invece, nei confronti del gestore del sistema. Con ciò, tuttavia, si ritiene che l'intermediario debba adottare tutte le misure idonee a ripristinare la correttezza delle informazioni sul ricorrente immesse nel sistema informativo (ric. n. 0387992/09).

Diversamente rispetto a quanto appena stabilito, non può, invece, essere accolta la richiesta relativa alla rinegoziazione del mutuo avanzata dal ricorrente, posto che non si rinviene alcuna norma in materia che in qualche modo imponga all'intermediario siffatta condotta.

Più articolata si presenta la soluzione della diversa questione relativa alle richieste di risarcimento del danno avanzate nel ricorso in questione.

A questo proposito, occorre preliminarmente rilevare che non vi è perfetta coincidenza tra il *petitum* del reclamo e quello del ricorso, in quanto nel ricorso l'interessato ha avanzato un *petitum* più ampio rispetto a quello contenuto nella lettera di reclamo all'intermediario; in particolare, il ricorrente estende la pretesa al risarcimento dei danni patrimoniali e non provocati dall'erronea segnalazione nella centrale rischi privata.

Sotto questo aspetto se, da un lato, si rileva che le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” del 18 giugno 2009 prevedono che il ricorso debba avere ad oggetto la stessa contestazione del reclamo, dall'altro lato questo Collegio ritiene che l'esplicitazione della richiesta di risarcimento danni, anche se non già formulata nel reclamo, debba ritenersi ammissibile, purché sia relativa agli stessi fatti oggetto del reclamo.

Ciò chiarito, deve ora passarsi all'esame del merito delle istanze risarcitorie avanzate nel ricorso.

In linea teorica, infatti, sembrano sussistere gli estremi – anche sotto il profilo documentale – per poter affermare che l'illegittima condotta dell'intermediario ha impedito al cliente di stipulare un mutuo più conveniente con altro intermediario.

Il danno derivante dalla perdita occasione contrattuale, data l'assoluta verosimiglianza del buon esito delle trattative, si inquadrebbe nel c.d. danno da perdita di chance.

Con ciò, tuttavia, non si può tacere che il ricorrente non ha provveduto a produrre alcuna documentazione idonea a provare che effettivamente le condizioni contrattuali proposte dall'altro intermediario fossero migliori di quelle attualmente in essere, posto che le condizioni offerte dalla banca subentrante non risultano agli atti.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

E' pur vero che, nel caso di danno da perdita di chance, qualora il giudice non disponga di elementi utili per quantificare il danno, può ricorrere al criterio equitativo ex art. 1226 c.c., ma non si può dimenticare che il ricorrente ha l'onere di provare gli elementi atti a dimostrare, pure se solo in modo presuntivo e basato su un calcolo delle probabilità, la possibilità che avrebbe avuto di conseguire un vantaggio, posto che la valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. presuppone che risulti comprovata comunque, l'esistenza di un danno risarcibile (in tal senso, Cass., n. 852/2006).

L'istanza relativa al risarcimento dei danni patrimoniali va, dunque, disattesa.

Diversa conclusione pare, invece, doversi trarre in merito ai danni non patrimoniali lamentati dal ricorrente, danni che, dopo l'intervento delle SS.UU. del novembre 2008, possono essere conseguenti sia ad un fatto illecito sia ad un inadempimento contrattuale.

Orbene, è evidente che l'erronea segnalazione in una Centrale Rischi privata ha causato un danno da lesione del "diritto alla reputazione di buon pagatore", elemento che può rilevare sia sotto il profilo della reputazione personale sia anche sotto quello della reputazione commerciale.

Dovendosi in questa ipotesi riconoscere la risarcibilità del danno non patrimoniale – da liquidarsi in via equitativa – appare degna di essere accolta la relativa richiesta. Questo Collegio ritiene, quindi, di dover procedere ad una valutazione complessiva del danno patito, ritenendo conforme a equità quantificarlo in € 2.000,00 (duemila).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario risarcisca al ricorrente il danno nella misura di € 2.000,00. Dispone altresì che l'intermediario adotti tutte le misure idonee a ripristinare la correttezza delle informazioni sul ricorrente immesse nel sistema informativo

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO